

TI_GERICHTE 11.2024.77 vom 20. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2024.77

FR: TI_GERICHTE 11.2024.77 du 20 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 11.2024.77 del 20 giugno 2024

Regeste

Appello tardivo

Erwägungen

E. 1

I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono così appellabili, contrariamente all'assunto dell'appellante, entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare in favore della moglie (fr. 1500.– mensili) in discussione davanti al Pretore, di durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice del marito il 21 maggio 2024 (timbro della notifica, agli atti) e il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) giungendo a scadenza il 31 maggio 2024. Introdotto l'8 giugno 2024 l'appello si rivela pertanto tardivo e sfugge a qualsiasi esame.

E. 2

Certo, non si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello e al reclamo. Come già più volte evidenziato da questa Camera, una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 con riferimenti, da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023, consid. 4). Sta di fatto che il termine di 10 giorni per presentare l'appello nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale professionista. Nonostante la genericità delle vie d'impugnazione indicate dal Pretore aggiunto, l'appello va dunque dichiarato irricevibile.

E. 3

Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che il Pretore aggiunto, pur avendo erroneamente indicato sul verbale del 21 maggio 2024 l'incarto SO.2024.332, ha chiaramente inteso procedere con la continuazione del dibattimento relativo all'incarto SO.2022.224, per cui le parti erano state citate (sopra consid. A). In realtà, dunque, sull'istanza di diffida ai debitori

e sull'asserita desistenza della moglie il primo giudice deve ancora determinarsi.

E. 4

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

E. 5

Le spese processuali seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.